# TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Concept Design, via A. Garofano n. 4 - 81031 Aversa (CE) Fax 081-19723939 cell. 3293545657

# CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N°704/15 PROMOSSO DA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. CONTRO OMISSIS

DATA: Febbraio 2019

L'Esperto arch. Barbara Apa

# **INDICE**

- 1. PREMESSA
- 2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA
- 3. RISPOSTE AI QUESITI
- 4. CONCLUSIONI
- 5. ALLEGATI

# Ill.mo Sig. G.E. dott.ssa Fabrizia Fiore

#### 1. PREMESSA

Con ordinanza del 17/10/2018, il G.E. dott.ssa Fiore Fabrizia nominava la sottoscritta arch. Barbara Apa, con studio in Aversa alla via A. Garofalo n° 4, iscritta all'Albo degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1916, Esperto Stimatore nella causa di Esecuzione Immobiliare promossa da CAF S.p.A., in qualità di procuratrice speciale della RUBIDIO SPV S.r.l. (cessionaria della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.) contro OMISSIS, procedimento n° 704/15. (Cfr. All. "A" – Mandato)

#### 2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA

Dopo un attento studio dei fascicoli, scaricati telematicamente per l'espletamento dell'incarico affidato, la sottoscritta fissò il primo sopralluogo presso gli immobili oggetto del presente procedimento esecutivo, siti in Afragola (NA), alla via Giovanni Amendola n. 68, presso il condominio denominato "Green Park", per il giorno 09 Novembre 2018. Alle ore 10:00, sui luoghi di causa erano presenti oltre la scrivente i seguenti signori:

- Dott. Giampiero Atonna, in qualità di custode giudiziario;
- Sig. Omissis, legale rappresentante della Omissis

Per il creditore procedente nessuno era presente.

Con i convenuti si procedette ad effettuare una prima ricognizione dei luoghi di causa, durante la quale furono individuati i quattro box auto oggetto di pignoramento. Essi risultano collocati al piano seminterrato di un fabbricato condominiale adibito a civili abitazioni. In tale sede il sig. *Omissis* dichiarava di non essere in possesso delle chiavi di accesso dei box, pertanto, di comune accordo, si decise di rimandate le operazioni peritali al giorno 20.11.2018.

Alle ore 11:30, sui luoghi di causa erano presenti oltre la scrivente i seguenti signori:

- Dott. Giampiero Atonna, in qualità di custode giudiziario;
- Sig. Omissis, legale rappresentante della Omissis

Per il creditore procedente nessuno era presente.

In tale sede fu possibile accedere solo ai box identificati in catasto ai sub 75 e 32, per i restanti box auto, a differenza di quanto comunicato precedentemente dal sig. *Omissis*, essi risultavano essere utilizzati da terzi e, per tali motivi, il sig. *Omissis* non ne aveva accesso.

Per i box di cui ai sub 32 e 75, la scrivente esperì rilievi metrico-grafici e fotografici, essi risultavano in discrete condizioni manutentive e liberi da cose e persone.

Al termine delle operazioni peritali il sig. *Omissis* comunicava alla scrivete ed al custode di voler continuare a detenere i suddetti box, anche corrispondendo un'indennità di occupazione. Alle ore 12:35 si sospesero le operazioni peritali.

Le stesse furono riprese, da parte della scrivente, il giorno 23 gennaio, alle ore 10:10, sui luoghi di causa erano presenti oltre la scrivente i seguenti signori:

- Dott. Giampiero Atonna, in qualità di custode giudiziario;
- Sig. *Omissis*, detentore del box auto riportato in catasto al sub 44.

Per il creditore procedente nessuno era presente.

In tale sede, il sig. *Omissis*, indicato dal sig. *Omissis* nell'accesso precedente, quale detentore di uno dei box staggiti, comunicava di possedere materialmente il box auto identificato in catasto al sub 44, in virtù di un accordo verbale stretto con il sig. *Omissis*. La scrivente procedette a rilevare detto cespite, il quale risultava occupato da oggetti di vario genere e mobilio di proprietà del sig. *Omissis*, il quale rappresentava di voler continuare a detenere detto box, anche versando un'indennità di occupazione. Di seguito la scrivente procedette ad esperire rilievi metrico-grafici e fotografici anche del box auto riportato in catasto al sub 68, il quale risultava essere nelle disponibilità del sig. *Omissis*, padre del sig. *Omissis*. In detto box auto si rinvenne la presenza di un'autovettura, tipo *Omissis*, di vecchia fabbricazione, targata *Omissis*. Alle ore 10:30 si conclusero le operazioni peritali.

(Cfr. All. "B" - Verbali di sopralluogo)

# 3. RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di ½, ¼; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento.** 

In ordine al primo profilo (<u>diritti reali pignorati</u>), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di ½; quota di ½ in luogo della minor quota di ¼; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di ½ in luogo dell'intera proprietà; quota di ¼ in luogo della maggior quota di ½; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (<u>beni pignorati</u>), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di "difformità formali" dei dati di identificazione catastale (dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con <u>dati di identificazione catastali completamente errati</u> (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale

- inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
  - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere meramente nominale (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
  - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
  - nell'ipotesi di "difformità sostanziali" dei dati di identificazione catastale (difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate). In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali. I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto. In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di espropriazione per pubblica utilità, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione). In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla formazione – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di uno o più lotti per la vendita, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno tre confini ed i dati di identificazione catastale (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.". Nella formazione dei lotti, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale. Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

# Diritti reali

Gli immobili oggetto della presente procedura esecutiva, consistono nella <u>piena</u> <u>proprietà</u> di N° 4 locali box auto siti in Afragola (NA) alla via Giovanni Amendola n. 68, presso il condominio denominato "Green Park". Essi risultano di proprietà della *Omissis* con sede in Afragola (NA) alla *Omissis*, C.F. *Omissis*, il cui amministratore unico e legale rappresentante è il sig. *Omissis*, nato a *Omissis* il *Omissis*.

Il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento **corrisponde** a quello in titolarità della società esecutata, in forza dell'atto di **compravendita** a rogito del Notaio Esposito Ciro, in data **25.02.2003**, rep. n. 1413, trascritto in data 27.03.2003 ai nn. 12823/9390, con il quale la società *Omissis* acquistava dalla Società "*Omissis* C.F. *Omissis*, con sede in Afragola (NA), la piena proprietà di un lotto di terreno riportato in catasto al foglio 4, p.lla 2291 di 4.771 mq, sul quale risultano realizzati, tra l'altro, gli immobili oggetto di pignoramento.

(Cfr. All. "C" – Atto di compravendita del 25.02.2003)

# Beni pignorati

Gli immobili oggetto del presente pignoramento sono riportati in **Catasto Fabbricati** del Comune di Afragola come di seguito riportato:

- 1- **foglio 4, p.lla 2291, sub 32,** piano S1, cat. C/6, 19 mq;
- 2- **foglio 4, p.lla 2291, sub 44,** piano S1, cat. C/6, 18 mq;
- 3- **foglio 4, p.lla 2291, sub 68,** piano S1, cat. C/6, 31 mg;
- 4- foglio 4, p.lla 2291, sub 75, piano S1, cat. C/6, 31 mq.

(Cfr. All. "D" -Visure storiche catastali)

Non sono state rilevate "difformità formali" tra i dati catastali identificativi indicati nell'atto di pignoramento e quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo.

La scrivente, al fine di individuare esattamente gli immobili pignorati, ha provveduto a confrontare l'estratto di mappa del fabbricato all'interno del quale ricadono gli immobili, con la foto satellitare reperita da Google Maps.





Confronto tra l'estratto di mappa catastale del fabbricato condominiale all'interno del quale ricadono gli immobili pignorati e la foto satellitare reperita da Google Maps

#### **Suddivisione in lotti:**

Per una maggiore appetibilità sul mercato immobiliare degli immobili oggetto della presente procedura esecutiva, la scrivente ha previsto la formazione di **quattro lotti di vendita.** 

# QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli accessi, delle eventuali pertinenze (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento. In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato. Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a

rendere agevole la comprensione della descrizione fornita. Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione. In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di planimetria dello <u>stato reale</u> dei luoghi. Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

Gli immobili oggetto della presente procedura esecutiva, consistono nella piena proprietà di N° 4 box auto siti in Afragola (NA) alla via Giovanni Amendola n. 68, presso il fabbricato condominiale denominato "Green Park".

Detti box auto sono collocati al piano seminterrato di un fabbricato composto da quattro piani fuori terra, oltre a quello seminterrato. A detto piano si accede direttamente dalla via G. Amendola n° 68, mediante un cancello carrabile in ferro con apertura automatica ed una rampa carrabile. I box auto oggetto della presente procedura esecutiva non risultano essere contigui tra loro, ad ogni modo, risultano tutti collocati nella zona nordest del piano seminterrato, come rappresentato nell'elaborato planimetrico catastale di seguito riportato.

**Lotto 1:** Piena ed intera proprietà di un box auto, sito in Afragola (NA) alla via Giovanni Amendola n. 68. Riportato al N.C.E.U. al foglio 4, **p.lla 2291, sub 32, cat. C/6,** classe 4, mq 19, sup. catast. 23 mq, piano S1, R.C. € 45,14. Confinante a nord-ovest con vano scala condominiale, a sud-ovest con corsia di manovra, a nord-est con sub 33 e a sud-est con sub 83. Il cespite occupa in pianta una superfice netta di 17,27 mq, con altezza utile interna di 2,60 mt. L'accesso al box auto avviene direttamente dalla corsia di manovra, tramite una serranda metallica. Esso presenta una struttura portante composta da travi e pilastri in cemento armato, con solai in laterocemento.

La pavimentazione è del tipo in gres porcellanato di colore bianco di dimensioni 10x20 cm.

Le pareti ed i soffitti risultano intonacati e tinteggiati. Durante l'accesso ai luoghi la scrivente ha rilevato sulla parete posta a nord-ovest, di confine con il vano scala comune, diffuse macchie di infiltrazioni di acque meteoriche e umidità di risalita che hanno comportato l'ammaloramento sia dello strato di pittura superficiale che dello strato di intonaco sottostante.

Detto cespite è dotato di impianto elettrico composto da canaline esterne a vista e punti luce a parete. Allo stato attuale l'immobile versa in discreto stato di manutenzione.

(Cfr. All. "E" - Documentazione fotografica) (Cfr. All. "F" - Grafici di rilievo)

**Lotto 2**: Piena ed intera proprietà di un box auto, sito in Afragola (NA) alla via Giovanni Amendola n. 68. Riportato al N.C.E.U. al foglio 4, **p.lla 2291, sub 44, cat. C/6,** classe 4, mq 18, sup. catast. 22 mq, piano S1, R.C. € 42,76. Confinante a sud-ovest con area comune, a sud-est con corsia di manovra, a nord-est con sub 45 e a nord-ovest con sub 36. Il cespite occupa in pianta una superfice netta di 20,46 mq, con doppia altezza utile interna, di cui quella prospiciente l'accesso è pari a 2,61 mt, mentre la restante parte ha un'altezza interna pari a 3,80 mt. L'accesso al box auto avviene direttamente dalla corsia di manovra, tramite una porta in ferro verniciata a battente, e dotata di occhiello per chiusura con catenaccio. Esso presenta una struttura portante composta da travi e pilastri in cemento armato, con solai in laterocemento.

La pavimentazione è del tipo in gres porcellanato di colore bianco di dimensioni 10x20 cm.

Le pareti ed i soffitti risultano intonacati e tinteggiati.

L'immobile è dotato di impianto elettrico composto da canaline esterne a vista e punti luce a parete. Allo stato attuale l'immobile versa in discreto stato di manutenzione.

(Cfr. All. "E" - Documentazione fotografica) (Cfr. All. "F" - Grafici di rilievo)

**Lotto 3:** Piena ed intera proprietà di un box auto, sito in Afragola (NA) alla via Giovanni Amendola n. 68. Riportato al N.C.E.U. al foglio 4, **p.lla 2291, sub 68, cat. C/6,** classe 4, mq 31, sup. catast. 34 mq, piano S1, R.C. € 73,65. Confinante a nord-ovest e sud-ovest con corsia di manovra, a nord-est con sub 66 e a sud-est con sub 67. Il cespite occupa in pianta una superfice netta di 31,00 mq, con altezza utile interna pari a 2,63 mt. L'accesso al box auto avviene direttamente dalla corsia di manovra, tramite una porta con apertura basculante in alluminio. Esso presenta una struttura portante composta da travi e pilastri in cemento armato, con solai in laterocemento. La pavimentazione è del tipo in gres porcellanato di colore bianco di dimensioni 10x20 cm.

Le pareti ed i soffitti risultano intonacati e tinteggiati. Durante l'accesso ai luoghi la scrivente ha rilevato sull'intero perimetro delle pareti interne, e per un'altezza compresa tra i 30-50 cm, diffuse macchie di umidità di risalita che hanno comportato l'ammaloramento sia dello strato di pittura superficiale che dello strato di intonaco sottostante. L'immobile è dotato di impianto elettrico composto da canaline esterne a vista e punti luce a parete. Allo stato attuale l'immobile versa in discreto stato di manutenzione.

(Cfr. All. "E" - Documentazione fotografica) (Cfr. All. "F" - Grafici di rilievo)

**Lotto 4:** Piena ed intera proprietà di un box auto, sito in Afragola (NA) alla via Giovanni Amendola n. 68. Riportato al N.C.E.U. al foglio 4, **p.lla 2291, sub 75**, **cat. C/6**, classe 4, mq 31, sup. catast. 34 mq, piano S1, R.C. € 73,65. Confinante a sud-est con vano scala

comune, a sud-ovest con sub 76, a nord-ovest con sub 31 e a nord-est con corsia di manovra. Il cespite occupa in pianta una superfice netta di 32,00 mq, con doppia altezza utile interna, di cui quella prospiciente l'accesso è pari a 2,60 mt, mentre la restante parte ha un'altezza interna pari a 3,83 mt. L'accesso al box auto avviene direttamente dalla corsia di manovra, tramite una porta con apertura basculante in alluminio. Esso presenta una struttura portante composta da travi e pilastri in cemento armato, con solai in laterocemento.

La pavimentazione è del tipo in gres porcellanato di colore bianco di dimensioni 10x20 cm.

Le pareti ed i soffitti risultano intonacati e tinteggiati. Durante l'accesso ai luoghi la scrivente ha rilevato la realizzazione di alcune partizioni interne al box, realizzate con lastre di cartongesso non intonacate né tinteggiate. L'immobile è dotato di impianto elettrico composto da canaline esterne a vista e punti luce a parete. Allo stato attuale l'immobile versa in discreto stato di manutenzione.

(Cfr. All. "E" - Documentazione fotografica) (Cfr. All. "F" - Grafici di rilievo)

#### Caratteristiche della zona.

L'immobile ricade in una zona semicentrale. L'area è caratterizzata da alcuni fabbricati multipiano ad uso residenziale, con la presenza di numerosi punti commerciali, scuole, uffici etc.

Inoltre, risulta ben connessa al centro cittadino ed ad altri centri limitrofi, grazie al collegamento immediato con la Strada Provinciale Afragola-Cardito, asse viario principale di collegamento con i centri limitrofi.

### Caratteristiche zone limitrofe. Pressoché simili.

Riepilogo dati metrici: (Cfr. All. "F" – Grafici di rilievo)

# LOTTO UNO

foglio 4, plla 2291, sub 32

- box auto

SC = MQ 17,27

#### **LOTTO DUE**

foglio 4, plla 2291, sub 44

- box auto SC=MQ 20,46

#### **LOTTO TRE**

foglio 4, plla 2291, sub 68

SC = MQ 31,00

- box auto

# **LOTTO QUATTRO**

foglio 4, plla 2291, sub 75

- box auto

SC = MQ 32,00

I calcoli sopra riportati sono stati eseguiti secondo i criteri per la valutazione patrimoniale della superficie commerciale stabiliti dalla Norma UNI 10750.

Nota: la superficie convenzionale è stata determinata mediante il calcolo:

- S.U. superficie utile interna all'appartamento, computata al 100%;
- S.N.R. superficie non residenziale di locali e pertinenze non residenziali computata commercialmente al 50%;
- S.N.R. superfici non residenziali quali terrazzi e balconi computata commercialmente al 25%;
- S.N.R. superfici non residenziali quali patii e porticati computata commercialmente al 35%;
- S.N.R. superfici non residenziali quali giardini di ville e villini computata commercialmente al 10%;

#### QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto. Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire estratto catastale anche storico per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la planimetria catastale corrispondente (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);
- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un <u>momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento</u>, precisando:
- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).
  - In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;
- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con *opportuna indicazione grafica* delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima; deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

L'Esperto, nel verificare la completezza della documentazione depositata, si è accertato che i dati catastali riportati nell'atto di pignoramento, come pure nella nota di trascrizione del pignoramento, sono i seguenti:

- 1. Box auto riportato in catasto al foglio 4, p.lla 2291, sub 32, piano S1, cat. C/6, 19 mq;
- 2. Box auto riportato in catasto al foglio 4, p.lla 2291, sub 44, piano S1, cat. C/6, 18 mq;
- 3. Box auto riportato in catasto al foglio 4, p.lla 2291, sub 68, piano S1, cat. C/6, 31 mq;
- 4. **Box auto** riportato in catasto al **foglio 4, p.lla 2291, sub 75,** piano S1, cat. C/6, 31 mq. I dati sopra riportati corrispondono ai dati catastali attuali.

(Cfr. All. "D" – Visure catastali)

La scrivente fa osservare che, la nota di trascrizione del pignoramento del 23.12.2015 ai nn. 47482/37529 depositata telematicamente dal creditore procedente risulta incompleta. Nella fattispecie mancano alcune pagine del documento nelle quali sono descritti gli immobili pignorati.

#### VARIAZIONI CATASTALI

# BOX - foglio 4, p.lla 2291, sub 32

- Costituzione del 06.05.2004 in atti dal 06.05.2004, costituzione n. 3426.1/2004. A tale data l'immobile risulta identificato al catasto fabbricati al **Foglio 4, p.lla 2291, sub 32,** piano S1, cat. C/6, classe 3, mq 19, R.C. € 38,27, ed intestato alla *Omissis* con sede in Afragola (NA), per i diritti di piena proprietà.
- Variazione di classamento del 07.05.2004, prot. NA0247683, in atti dal 07.05.2004. A tale data l'immobile risulta identificato al catasto fabbricati al **Foglio 4, p.lla 2291, sub 32,** piano S1, cat. C/6, classe 4, mq 19, R.C. € 45,14, ed intestato alla *Omissis* con sede in Afragola (NA), per i diritti di piena proprietà.
- Variazione del 09.11.2015 per inserimento in visura dei dati di superficie. A tale data l'immobile risulta identificato al catasto fabbricati al **Foglio 4, p.lla 2291, sub 32,** piano S1, cat. C/6, classe 4, mq 19, sup. cat. 23 mq, R.C. € 45,14, ed intestato alla *Omissis* con sede in Afragola (NA), per i diritti di piena proprietà.

# BOX - foglio 4, p.lla 2291, sub 44

- Costituzione del 06.05.2004 in atti dal 06.05.2004, costituzione n. 3426.1/2004. A tale data l'immobile risulta identificato al catasto fabbricati al **Foglio 4, p.lla 2291, sub 44,** piano S1, cat. C/6, classe 3, mq 18, R.C. € 36,26, ed intestato alla *Omissis* con sede in Afragola (NA), per i diritti di piena proprietà.
- Variazione di classamento del 07.05.2004, prot. NA0247683, in atti dal 07.05.2004. A tale data l'immobile risulta identificato al catasto fabbricati al

- **Foglio 4, p.lla 2291, sub 44,** piano S1, cat. C/6, classe 4, mq 18, R.C. € 42,76, ed intestato alla *Omissis* con sede in Afragola (NA), per i diritti di piena proprietà.
- Variazione del 09.11.2015 per inserimento in visura dei dati di superficie. A tale data l'immobile risulta identificato al catasto fabbricati al **Foglio 4, p.lla 2291, sub 44,** piano S1, cat. C/6, classe 4, mq 18, sup. cat. 22 mq, R.C. € 42,76, ed intestato alla *Omissis* con sede in Afragola (NA), per i diritti di piena proprietà.

# BOX - foglio 4, p.lla 2291, sub 68

- Costituzione del 06.05.2004 in atti dal 06.05.2004, costituzione n. 3426.1/2004. A tale data l'immobile risulta identificato al catasto fabbricati al **Foglio 4, p.lla 2291, sub 68,** piano S1, cat. C/6, classe 3, mq 31, R.C. € 62,44, ed intestato alla *Omissis* con sede in Afragola (NA), per i diritti di piena proprietà.
- Variazione di classamento del 07.05.2004, prot. NA0247683, in atti dal 07.05.2004. A tale data l'immobile risulta identificato al catasto fabbricati al Foglio 4, p.lla 2291, sub 68, piano S1, cat. C/6, classe 4, mq 31, R.C. € 73,65, ed intestato alla *Omissis* con sede in Afragola (NA), per i diritti di piena proprietà.
- Variazione del 09.11.2015 per inserimento in visura dei dati di superficie. A tale data l'immobile risulta identificato al catasto fabbricati al Foglio 4, p.lla 2291, sub 68, piano S1, cat. C/6, classe 4, mq 31, sup. cat. 34 mq, R.C. € 73,65, ed intestato alla *Omissis* con sede in Afragola (NA), per i diritti di piena proprietà.

# **BOX - foglio 4, p.lla 2291, sub 75**

- Costituzione del 06.05.2004 in atti dal 06.05.2004, costituzione n. 3426.1/2004. A tale data l'immobile risulta identificato al catasto fabbricati al **Foglio 4, p.lla 2291, sub 75,** piano S1, cat. C/6, classe 3, mq 31, R.C. € 62,44, ed intestato alla *Omissis* con sede in Afragola (NA), per i diritti di piena proprietà.
- Variazione di classamento del 07.05.2004, prot. NA0247683, in atti dal 07.05.2004. A tale data l'immobile risulta identificato al catasto fabbricati al Foglio 4, p.lla 2291, sub 75, piano S1, cat. C/6, classe 4, mq 31, R.C. € 73,65, ed intestato alla *Omissis* con sede in Afragola (NA), per i diritti di piena proprietà.
- Variazione del 09.11.2015 per inserimento in visura dei dati di superficie. A tale data l'immobile risulta identificato al catasto fabbricati al Foglio 4, p.lla 2291, sub 75, piano S1, cat. C/6, classe 4, mq 31, sup. cat. 34 mq, R.C. € 73,65, ed intestato alla *Omissis* con sede in Afragola (NA), per i diritti di piena proprietà.

(Cfr. All. "D" – Visure catastali)

Al momento della stesura della presente relazione di stima non si riscontrano variazioni catastali richieste dall' esecutato o disposte di ufficio dal Comune o dalla Agenzia del Territorio intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati nel pignoramento, né risultano variati gli identificativi per riallineamento mappe.

Dal confronto delle schede catastali con i grafici dello stato dei luoghi la scrivente precisa che per i box riportati in catasto ai <u>sub 44 e 68 non sono state riscontrate difformità.</u>

Mentre, per il box riportato al <u>sub 75, la scrivente ha riscontrato le seguenti</u> <u>difformità:</u> realizzazione di partizioni interne in lastre di cartongesso.

Infine, per il box riportato al sub 32, la scrivente ha riscontrato le seguenti difformità:

- diversa sagoma e dimensione in pianta.

(Cfr. All. "G" – Grafici con indicazioni difformità catastali)

Per le succitate difformità la scrivente ritiene che, relativamente al box di cui al sub 75, le partizioni interne in cartongesso possono essere rimosse, per tanto non occorre eseguire la variazione della planimetria catastale.

Per quanto attiene al box di cui al sub 32, per regolarizzare sotto il profilo catastale la difformità riscontrata, è necessario provvedere all'<u>elaborazione di documento DOCFA</u> (procedura – mediante software dedicato - necessaria per depositare le planimetrie in catasto dei nuovi fabbricati oppure per effettuare variazioni sulle planimetrie esistenti).

Per tutto quanto sopra detto, la scrivente ha provveduto ad elaborare il seguente calcolo inerente le spese da sostenere, per la regolarizzazione della pratica sotto il profilo catastale.

Calcolo spese per regolarizzazione delle difformità catastali:

C1	spese presentazione ed elaborazione DOCFA variazione	€ 500,00
	planimetria catastale sub 32 (comprensive di IVA e CNPAIA	
	come per legge)	

QUESITO n. 4:	: procedere alla predis	<u>sposizione di schema si</u>	<u>ntetico-descrittivo del</u>	lotto.
L'esperto stimato	ore deve procedere alla	predisposizione – per cias	scun lotto individuato e	descritto in risposta ai
	i – del seguente <b>prospe</b>			
LOTTO n. 1 (o)	ppure LOTTO UNIC	O): – piena ed intera (o)	ppure quota di 1/2, di	1/3, ecc.) proprietà (o
altro diritto reale	e) di appartamento (o	terreno) ubicato in	alla via	n , piano
int	_ ; è composto da	, confina con	a sud, con	a nord, con
ad ovest, con	ad est; è riportato ne	el C.F. (o C.T.) del Com	une di a	l foglio, p.lla
(ex p.lla	o già scheda		il descritto stato dei lu	aoghi corrisponde alla
consistenza catas	stale (oppure, non cor	risponde in ordine a	); vi è con	cessione edilizia (o in
sanatoria) n o	del, cui è confo	rme lo stato dei luoghi (o	ppure, non è conforme	e in ordine a);
oppure, lo stato	dei luoghi è conforme	(o difforme	) rispetto alla istanza	di condono n
presentata il	, oppure, l'im-	mobile è abusivo e a pa	rere dell'esperto stimat	tore può (o non può)
ottenersi sanatori	ia ex artt (per il	fabbricato); risulta (oppur	re non risulta) ordine di	demolizione del bene;
ricade in zona	( per il ter	reno );		
PREZZO BASE	euro;			

#### LOTTO n. 2: ecc.

Nella predisposizione del prospetto, <u>l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale</u>, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

#### **LOTTO UNO**

Piena ed intera proprietà di un box auto, sito in Afragola (NA) alla via Giovanni Amendola n. 68. Riportato al N.C.E.U. al foglio 4, **p.lla 2291, sub 32, cat. C/6,** classe 4, mq 19, sup. catast. 23 mq, piano S1, R.C. € 45,14. Confinante a nord-ovest con vano scala condominiale , a sud-ovest con corsia di manovra, a nord-est con sub 33 e a sud-est con sub 83. Il cespite occupa in pianta una superfice netta di 17,27 mq, con altezza utile interna di 2,60 mt. Il descritto stato dei luoghi non corrisponde a quanto riportato in catasto in merito alla diversa sagoma e dimensione in pianta.

L'immobile risulta realizzato con Concessione Edilizia N. 276 del 22.10.2001 e successiva Variante n. 54 del 10.10.2002. Non è stato possibile confrontare lo stato dei luoghi con quanto riportato nei titoli edilizio, in quanto l'UTC del Comune di Afragola non fornito alla scrivente alcuna documentazione in merito. **PREZZO BASE euro 16.000,00** 

#### **LOTTO DUE**

Piena ed intera proprietà di un box auto, sito in Afragola (NA) alla via Giovanni Amendola n. 68. Riportato al N.C.E.U. al foglio 4, **p.lla 2291, sub 44, cat. C/6,** classe 4, mq 18, sup. catast. 22 mq, piano S1, R.C. € 42,76. Confinante a sud-ovest con area comune, a sud-est con corsia di manovra, a nord-est con sub 45 e a nord-ovest con sub 36. Il cespite occupa in pianta una superfice netta di 20,46 mq, con doppia altezza utile interna, di cui quella prospiciente l'accesso è pari a 2,61 mt, mentre la restante parte ha un'altezza interna pari a 3,80 mt. Il descritto stato dei luoghi corrisponde a quanto riportato in catasto. L'immobile risulta realizzato con Concessione Edilizia N. 276 del 22.10.2001 e successiva Variante n. 54 del 10.10.2002. Non è stato possibile confrontare lo stato dei luoghi con quanto riportato nei titoli edilizio, in quanto l'UTC del Comune di Afragola non fornito alla scrivente alcuna documentazione in merito.

PREZZO BASE euro 20.000,00

#### **LOTTO TRE**

Piena ed intera proprietà di un box auto, sito in Afragola (NA) alla via Giovanni Amendola n. 68. Riportato al N.C.E.U. al foglio 4, **p.lla 2291, sub 68, cat. C/6,** classe 4, mq 31, sup. catast. 34 mq, piano S1, R.C. € 73,65. Confinante a nord-ovest e sud-ovest con corsia di manovra, a nord-est con sub 66 e a sud-est con sub 67. Il cespite occupa in pianta una superfice netta di 31,00 mq, con altezza utile interna pari a 2,63 mt. Il descritto stato dei luoghi corrisponde a quanto riportato in catasto. L'immobile risulta realizzato con Concessione Edilizia N. 276 del 22.10.2001 e successiva Variante n. 54 del 10.10.2002. Non è stato possibile confrontare lo stato dei luoghi con quanto riportato nei titoli edilizio, in quanto l'UTC del Comune di Afragola non fornito alla scrivente alcuna documentazione in merito. **PREZZO BASE euro 30.000,00** 

#### LOTTO QUATTRO

Piena ed intera proprietà di un box auto, sito in Afragola (NA) alla via Giovanni Amendola n. 68. Riportato al N.C.E.U. al foglio 4, **p.lla 2291, sub 75, cat.** C/6, classe 4, mq 31, sup. catast. 34 mq, piano S1, R.C. € 73,65. Confinante a sud-est con vano scala comune, a sud-ovest con sub 76, a nord-ovest con sub 31 e a nord-est con corsia di manovra. Il cespite occupa in pianta una superfice netta di 32,00 mq, con doppia altezza utile interna, di cui quella prospiciente l'accesso è pari a 2,60 mt, mentre la restante parte ha un'altezza interna pari a 3,83 mt. Il descritto stato dei luoghi non corrisponde a quanto riportato in catasto in merito alla realizzazione di alcune partizioni interne. L'immobile risulta realizzato con Concessione Edilizia N. 276 del 22.10.2001 e successiva Variante n. 54 del 10.10.2002. Non è stato possibile confrontare lo stato dei luoghi con quanto riportato nei titoli edilizio, in quanto l'UTC del Comune di Afragola non fornito alla scrivente alcuna documentazione in merito.

# PREZZO BASE euro 32.000,00

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.

A questo riguardo, l'esperto:

1. deve sempre acquisire in via integrale l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;

2.può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI <u>limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.</u>

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali. A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà. In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata). Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di comunione legale con il coniuge, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

#### 1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di atto mortis causa (trascrizione di denunzia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto *mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati. Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

#### 2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di atto *inter vivos* a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

#### 3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

#### 4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

#### 5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

#### 6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una riserva di usufrutto in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte di quest'ultimo.

I trasferimenti relativi ai beni pignorati, intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e, a ritroso, del primo passaggio di proprietà anteriore al ventennio che precede la trascrizione medesima, sono i seguenti:

Atto di compravendita del Notaio Ciro Esposito, stipulato in data 25.02.2003, rep. n. 1413, trascritto in data 27.03.2003 ai nn. 12832/9390, con il quale il sig. *Omissis*, nato a *Omissis* (NA) il *Omissis*, in qualità di amministratore unico della società *Omissis*, con sede in Casoria (NA) vendeva al sig. *Omissis*, nato ad *Omissis* il *Omissis*, in qualità di amministratore unico della *Omissis*, C.F. *Omissis*, con sede in Afragola (NA) la zona di

terreno sita in Afragola (NA) alla località Regina di 4.771 mq, riportato in catasto al foglio 4, p.lla 2291, qualità sem. arb.

(Cfr. All. "C" – Copia titolo di proprietà del 25.02.2003)

La scrivente precisa che, nel citato atto di compravendita del 25.02.2003 l'amministratore unico della società debitrice Omissis, C.F. Omissis, risulta essere il sig. Omissis, nato ad Omissis il Omissis, mentre, attualmente risulta essere amministratore unico della società debitrice il sig. Omissis, nato a Omissis il Omissis, in virtù di atto di nomina del 18.06.2003 (data successiva all'atto di compravendita sopra richiamato) come riportato nella visura Camerale di detta società.

Atto di compravendita del Notaio Luigi D'Anna, stipulato in data 29.09.1984, rep. n. 59775, trascritto in data 27.10.1984 ai nn. 32022/27099, con il quale il sig. *Omissis*, nato ad *Omissis* il *Omissis*, in qualità di procuratore speciale della sig.ra *Omissis*, nata a *Omissis* il *Omissis*, nato a *Omissis* il *Omissis*, nato a *Omissis*, nato a *Omissis*, nato a Roma il *Omissis*, nata a Roma il *Omissis*, vendono al sig. *Omissis*, nato ad *Omissis* il *Omissis*, in qualità di amministratore unico della *Omissis*, i terreni siti nel Comune di Afragola e riportati in catasto al foglio 4, p.lla 162 ex 1162/a) di are 71,59, p.lla 1665 di are 46,20, p.lla 1673 (ex 663/c) di are 0,25, p.lla 1659 (ex 1659/a) di are 10,70, p.lla 1668 (ex 1659/b) di are14,00. Il tutto come meglio riportato al frazionamento n. 3329/44/84.

(Cfr. All. "H" – Copia atto di compravendita del 29.09.1984)

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico. L'esperto deve procedere alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, indicando:

- 3. l'epoca di realizzazione dell'immobile;
- 4. **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. \_\_\_\_\_; concessione edilizia n. \_\_\_\_\_; eventuali varianti; permesso di costruire n. \_\_\_\_\_; DIA n. \_\_\_\_\_; ecc.);
- 5. la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI <u>limitarsi a ripetere</u> pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'assenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato. A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta

nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene in data antecedente al 1.9.1967, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene in data successiva al 1.9.1967, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'esistenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di difformità e/o modifiche del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:
- deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con *opportuna indicazione grafica* delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di opere abusive l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono** (sanatoria c.d. speciale), precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
- i. artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985 (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
- ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
- iii. art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 (in linea di principio, opere

abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);

• verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

• concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – i relativi costi.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Înfine, l'esperto deve verificare l'esistenza della dichiarazione di agibilità ed acquisire certificato aggiornato di destinazione urbanistica.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Per verificare la regolarità degli immobili in oggetto sotto il profilo edilizio-urbanistico, la scrivente ha provveduto ad inoltrare formale istanza in data 21.01.2019, con nota prot. 3763/2019, al Settore Servizi al Territorio del Comune di Afragola.

Nelle settimane successive, non avendo ricevuto alcun riscontro da parte del citato Ufficio, la scrivente si è diverse volte recata presso la sede del Comune di Afragola e, in tali occasioni, è riuscita a comunicare esclusivamente con il geometra Pelella, il quale, nonostante la disponibilità ad ascoltare le richieste della scrivente, si è limitato a comunicare solo ed esclusivamente per via verbale che, i titoli edilizi richiesti in visione, i cui estremi sono stati reperiti dalla scrivente dall'atto di Compravendita del 25.02.20003 del Notaio Ciro Esposito, ovvero la C.E. n. 276 del 22.10.2001 e successiva Variante n. 54 del 10.10.2002, non erano reperibili presso l'archivio comunale.

A questo punto la scrivente chiedeva che le venisse certificata tale circostanza, fermo restando l'impegno da parte dell'Ufficio Tecnico a produrre l'ulteriore documentazione richiesta, e afferente il certificato di destinazione urbanistica, l'esistenza di vincoli, etc.

Nei giorni seguenti, nonostante gli innumerevoli solleciti telefonici, la scrivente non riceveva alcuna documentazione, per tanto, in data 14.02.2019 sollecitava formalmente l'Ufficio Tecnico trasmettendo via pec una nota indirizzata all'ing. Boccia, quale dirigente del citato Ufficio. In tale nota la scrivente chiedeva che le venisse comunicato, nel più breve tempo possibile, lo stato della pratica e se fossero state rilevate problematiche in merito.

Ebbene, ad oggi la scrivente non ha ricevuto alcun riscontro.

Per tutto quanto sopra enunciato, l'Esperto pone all'attenzione del G.E. quanto accaduto

e riscontrato, precisando che la stessa biasima la condotta del personale dell'Ufficio Tecnico, in quanto l'atteggiamento assunto nei confronti dell'istanza presentata sembra configurarsi come un rifiuto di atti d'ufficio e omissione, tenuto conto, tra l'altro, che in data 20.02.2019 risultano decorsi i trenta giorni entro i quali occorre dare risposta alle richieste formulate, come recita l'art. 328 del Codice Penale "omissis…il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa".

La scrivente si rimette all'Ill.mo G.E. per qualsivoglia decisione in merito a quanto esposto.

Ne consegue che, è stata negata alla scrivente la possibilità di verificare la regolarità edilizia ed urbanistica dei beni *de quibus*, né ha potuto verificare la loro corrispondenza grafica ai citati titoli.

(Cfr. All. "I" -Documentazione inoltrata dall'UTC del Comune di Afragola)

#### QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il <u>canone di locazione di mercato</u> di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale <u>indennità di occupazione</u> da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Al momento del sopralluogo il box auto riportati in catasto ai sub 32 e 75 erano nelle disponibilità del sig. *Omissis* e liberi da cose e persone.

Il box auto riportato al sub 44, risultava utilizzato dal sig. *Omissis*, occupante *sine titulo*, il quale teneva in giacenza in detto box, arredi e materiale vario di sua proprietà.

Infine, il box riportato al sub 68, risultava utilizzato dal sig. *Omissis*, padre del sig. *Omissis*, il quale deteneva in detto box una vecchia autovettura.

Considerato che, alcuni immobili risultano occupati da terzi *sine titulo;* visto, la manifestata volontà da parte del sig. *Omissis*, amministratore della *Omissis*, a voler continuare ad occupare i box auto staggiti; tenuto conto della richiesta ricevuta a mezzo pec il 29.11.2018 dal custode giudiziario, nella persona del dott. Giampiero Atonna, il quale chiedeva alla scrivente di voler stimare il valore dell' indennità di occupazione dei box, in data 03.12.2018, al scrivente inviava al custode detto calcolo che si riporta integralmente di seguito.

(Cfr. All. L – Istanza del custode giudiziario del 29.11.2018)

Per il succitato calcolo sono state eseguite una serie di indagini presso alcune agenzie immobiliari presenti sul territorio di Afragola. Da quanto appreso emerge che, per gli immobili aventi caratteristiche simili a quelli oggetto della presente procedura esecutiva, nel caso specifico ci si riferisce a box auto siti alla via Giovanni Amendola n. 68, presso il condominio denominato "Green Park", i canoni di locazione variano da un massimo di 3,60 €/mq ad un minimo 1,10 €/mq.

La scrivente, per gli immobili *de quibus*, ha ritenuto di dover applicare un canone mensile medio pari a  $\in$  2,35, per tanto si avrà:

#### LOTTO UNO

Tipologia immobile	Valore	Sup. commer.	Canone
	dell'immobile	mq	mensile
	al mq		
Box auto posto al piano seminterrato e sito	€ 2,35	16,03 mq	€ 37,67
in Afragola (CE) alla via Giovanni			
Amendola n. 68, in catasto al foglio 4, p.lla			
2291, sub 32			

#### LOTTO DUE

Tipologia immobile	Valore dell'immobile al mq	Sup. commer. mq	Canone mensile
Box auto posto al piano seminterrato e sito in Afragola (CE) alla via Giovanni Amendola n. 68, in catasto al foglio 4, p.lla 2291, sub 44	€ 2,35	22,75 mq	€ 53,46

#### LOTTO TRE

Tipologia immobile	Valore dell'immobile al mq	Sup. commer. mq	Canone mensile
Box auto posto al piano seminterrato e sito in Afragola (CE) alla via Giovanni Amendola n. 68, in catasto al foglio 4, p.lla 2291, sub 68	€ 2,35	34,00 mq	€ 80,00

#### **LOTTO QUATTRO**

Tipologia immobile	Valore dell'immobile al mq	Sup. commer. mq	Canone mensile
Box auto posto al piano seminterrato e sito in Afragola (CE) alla via Giovanni Amendola n. 68, in catasto al foglio 4, p.lla 2291, sub 75	€ 2,35	33,00 mq	€ 77,55

Riepilogando i valori sopra determinati si ha che, il canone mensile per i box auto siti in Afragola (NA) alla via Giovanni Amendola n. 68, distinti per lotti di vendita, è il seguente:

- 1- LOTTO UNO......37.67 €/mese
- 2- LOTTO DUE ......53,46 €/mese
- 3- LOTTO TRE ......80,00 €/mese
- 4- LOTTO QUATTRO ......77,55 €/mese

# Da cui si ha, che **l'indennità di occupazione mensile relativa ai cinque lotti è pari a** 248,68 €/mese

(duecentoquarantotto,68 €/mese)

#### QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
  - Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
- b) verificare in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
  - La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge della casa coniugale;

- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici;
- e) verificare per gli immobili per i quali sia esistente un condominio l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

#### În particolare, l'esperto indicherà:

#### SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1. Domande giudiziali;
- 2. Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3. Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4. Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5. Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

# SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

# SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente

- **1.1** Domande giudiziali: **Nessuna**
- **1.2** Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: **Non verificato**
- **1.3** Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge: **Nessuna**
- **1.4** Altri pesi o limitazioni d'uso (ad es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.) anche di natura condominiale:
- **1.4.1 Domanda di annotazione di frazionamento in quota del 14.04.2005 ai nn. 18988/2213**. A favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. con sede in Roma, contro *Omissis* e gravante sulla piena proprietà, tra l'altro, degli immobili siti in Afragola (NA) alla via G. Amendola, e riportati al NCEU di detto comune al foglio 4, p.lla 2291, sub 32, cat. C/6, sub 44, cat. C/6, sub. 68, cat. C/6, sub 75, cat. A/6.
- **1.5** Provvedimenti di imposizioni di vincoli storico-artistici o di altro tipo: **Non verificato**

# SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura

#### 1. Iscrizioni:

**1.1 Iscrizione contro del 03.04.2017 ai nn. 14625/1847**. Nascente da ipoteca legale a favore di SOGET S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI con sede in Pescara, contro *Omissis* e gravante sulla piena proprietà degli immobili siti in Afragola (NA) alla via G. Amendola, e riportati al NCEU di detto comune al foglio 4, p.lla 2291, sub 32, cat. C/6, sub 44, cat. C/6, sub. 68, cat. C/6, sub 75, cat. A/6.

# 2. Pignoramenti:

**Pignoramento immobiliare registrato il 23.12.2015 ai nn. 47482/37529**, a favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. con sede in Roma, contro *Omissis* e gravante sulla piena proprietà degli immobili siti in Afragola (NA) alla via G. Amendola, e riportati al NCEU di detto comune al foglio 4, p.lla 2291, sub 32, cat. C/6, sub 44, cat. C/6, sub 68, cat. C/6, sub 75, cat. A/6.

(Cfr. All. "M" – Ispezione ipotecaria)

**3.Difformità urbanistico-edilizie:** non è stato possibile verificare la regolarità urbanistico-edilizia dei beni.

#### 3. Difformità Catastali:

- Box riportato al **sub 75**, difformità riscontrate: realizzazione di partizioni interne in lastre di cartongesso.
- Box riportato al **sub 32**, difformità riscontrate: diversa sagoma e dimensione in pianta.

## QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Dalla documentazione reperita dalla scrivente gli immobili in oggetto non ricadono su suolo demaniale.

## QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposi per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena

proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

Dalla documentazione reperita dalla scrivente gli immobili in oggetto non risultano gravati da censo, livello o uso civico.

# QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

In risposta al presente quesito la scrivente ha provveduto a contattare l'amministratore p.t., nella persona dell'Avv. *Omissis*, inviando a mezzo pec la richiesta di eventuali oneri condominiali insoluti ordinari e straordinari.

L'amministratore riscontrava quanto richiesto con una propria missiva dell'11.02.2019, precisando quanto segue:

- 1- L'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie): l'importo annuo di spese ordinarie ascende ad € 684,00 per tutti e quattro i box, corrispondenti ad 171,00 €/annui per singolo box.
- 2- Eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute: l'importo complessivo delle spese straordinarie ascende ad € 981,70 per tutti i box oggetto di pignoramento, che corrispondono ad € 245,42 per singolo box. Le voci dettagliate dei crediti del condominio sono descritte nella missiva dell'amministratore allegata alla presente relazione.
- 3- Eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia: gli anni presi in considerazione dalla scrivente, per il calcolo delle spese condominiali insolute, sono il 2017, 2018 ed i mesi di gennaio-febbraio del 2019. L'importo da corrispondere risulta essere pari ad € 1.384,09 per tutti e 4 i box, ovvero ad € 346,02 per singolo box.

Si precisa che, la missiva inviata dall'amministratore p.t. riporta spese condominiali ordinarie insolute a partire dall'anno 2010.

**4- Eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato:** in data 07.12.2015 risulta depositato da parte del condominio "Green Park" Decreto Ingiuntivo (n. RG. 406/15) al Giudice di Pace di Afragola, contro la *Omissis* per recupero coattivo del credito .

(Cfr. All. "N" – Documentazione prodotta dall'amministratore p.t.)

## QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il valore di mercato dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS) e di cui al Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (Market Approach), di capitalizzazione del reddito (Income Approach) e del costo (Cost Approach), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla <u>esplicita specificazione dei dati</u> <u>utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati</u> (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi). Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene. Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un prezzo base d'asta del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- 6. nella eventuale mancata immediata disponibilità dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- 7. nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- 8. nella mancata operatività della garanzia per vizi e mancanza di qualità in relazione alla vendita forzata;
- 9. nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- 10. nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

Il *Valore di Mercato* (VM) è l'ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un'adeguata attività di marketing durante la quale le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione<sup>1</sup>.

Il *Valore di Mercato* rappresenta un valore di stima che gli Standards valutativi internazionali<sup>2</sup> e nazionali<sup>3</sup> definisco chiaramente. Premesso che, la scelta del metodo valutativo è legata alla disponibilità dei dati, alle circostanze del mercato, alla natura e alle condizioni dell'immobile da valutare, è possibile procedere alla valutazione di un bene applicando i seguenti metodi:

- Metodo reddituale/finanziario (*Income Approach*) che fornisce un'indicazione del valore di mercato convertendo i flussi di cassa futuri in un singolo valore capitale attuale;
- Metodo del confronto di mercato (*Market Comparison Approach*) che si fonda sulla comparazione del bene oggetto di valutazione con altri beni aventi caratteristiche simili;
- Metodo dei costi (*Cost Approach*) che si fonda sul principio economico che un acquirente non pagherà per un bene più del costo necessario per ottenere un bene di pari utilità, attraverso l'acquisto o la costruzione.

L'*Income Approach* comprende i metodi, le tecniche e le procedure per analizzare la capacità di generare benefici monetari di un immobile e la possibilità di convertire questi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IVS 2007, IVS 1, 3.1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> International Valuation Standards (IVS); European Valuation Standards (EVS); Appraisal & Valuation Standards (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS); Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Norma UNI 10839-1:1999, Norma UNI 10839-2:1999; Codice delle valutazioni immobiliari (Tecnoborsa); Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie (ABI); Manuale operativo delle stime immobiliari (Agenzia delle Entrate).

benefici in valore capitale. In genere, si utilizza l'Income Approach quando non si hanno a disposizione sufficienti e/o recenti dati dal mercato delle compravendite per poter utilizzare il Market Comparison Approach oppure nella verifica del valore di stima ottenuto con altri procedimenti. Può accadere che in un mercato immobiliare non ci sono immobili simili a quello da stimare oppure, se esistono, non sono stati oggetto di compravendite recenti. In tal caso si ricorre alla simulazione del mercato attraverso il procedimento di stima per capitalizzazione dei redditi. La stima del reddito si svolge nel mercato degli affitti immobiliari, dove si rilevano i contratti di immobili simili al fine di stimare il reddito da capitalizzare. In pratica, l'Income Approach può basarsi sulla trasformazione del reddito di un immobile in valore capitale attraverso il saggio di capitalizzazione. Il criterio trova applicazione attraverso uno schema economicofinanziario per il quale si prevedono essenzialmente la serie dei redditi dell'immobile, il saggio di capitalizzazione e la durata. Il reddito degli immobili è dato dall'affitto annuale. Il saggio di capitalizzazione non è una grandezza naturale espressa spontaneamente dal mercato, come il saggio di interesse, bensì è una grandezza derivata dal rapporto tra il fitto e il prezzo di un immobile. Il primo si realizza nel segmento di mercato degli affitti, il secondo nel segmento di mercato delle compravendite. Riveste, quindi, un'importanza particolare la rilevazione dei redditi ed il calcolo del saggio di capitalizzazione.

Il *Cost Approach* è un procedimento di stima che mira a determinare il valore di un immobile attraverso la somma del valore del suolo e del costo di ricostruzione dell'edificio eventualmente deprezzato. Il principio di sostituzione afferma che un compratore non è disposto a pagare per un immobile una somma maggiore del costo di costruzione di un immobile sostituto che presenta la stessa utilità funzionale; dunque il compratore è disposto a pagare una somma pari al valore del terreno edificabile e al costo di ricostruzione diminuito del livello di deprezzamento raggiunto dall'immobile esistente. In base al principio di sostituzione, al costo di riproduzione a nuovo si sottrae il deprezzamento maturato al momento della stima. L'impiego del metodo del costo è suggerito, oltre che nella stima di immobili speciali o complessi (ad esempio aziende agricole o industriali) che hanno quindi un mercato limitato, per gli immobili situati in zone con assenza di mercato, dove non essendoci altre unità immobiliare nelle vicinanze, non è possibile trovare immobili comparabili per poter adottare il metodo del confronto (*Market Comparison Approach*).

Il *Market Comparison Approach* (MCA), è una procedura di comparazione sistematica applicata alla stima degli immobili, che prende come termine di paragone le loro caratteristiche tecnico-economiche (superfici principale e secondarie, stato di manutenzione, impianti tecnologici, ecc.), e si basa dunque sulla rilevazione dei dati immobiliari (prezzi di mercato e caratteristiche degli immobili). Il principio elementare

su cui si fonda il procedimento, consiste nella considerazione che il mercato fisserà il prezzo per un immobile allo stesso modo in cui ha già determinato il prezzo di immobili simili, dato per scontato che un compratore non è disposto a pagare per un immobile sostituibile con altri simili un prezzo più alto di quello già determinato nello stesso mercato per un immobile avente le stesse caratteristiche. Il MCA può essere applicato per tutti i tipi di immobili, a condizione che si rilevi un numero sufficiente e veritiero di transazioni recenti, ed è logico dedurre che maggiore è il numero delle transazioni rilevate e migliori saranno le condizioni di svolgimento della stima, come anche sarà più verosimile il risultato. Nella pratica estimativa si considera che tre o quattro rilevazioni di transazioni recenti siano sufficienti per un risultato accettabile. L'applicazione del MCA prevede degli aggiustamenti dei prezzi rilevati (quindi degli immobili usati come comparabili) dovuti alle differenti caratteristiche degli immobili presi a confronto con quello oggetto di stima.

In relazione ai beni in oggetto da stimare, la scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla valutazione del valore di mercato dell'immobile applicando il metodo del **Market Comparison Approach.** 

# STIMA SINTETICA PER METRO QUADRATO

Tale stima è basata sulla ricerca del più probabile prezzo unitario al metro quadrato, ai fini del calcolo del più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare in oggetto. Essa tiene conto sia delle caratteristiche intrinseche dell'immobile stesso (rifiniture, esposizione, stato di conservazione, ecc.) sia di quelle estrinseche (contesto edilizio/urbano, servizi, attrezzature, ecc.) e scaturisce dalla reale variazione tra domanda ed offerta del mercato immobiliare del contesto.

A tal fine, la scrivente ha condotto un'accurata indagine sull'attuale valore di mercato di unità abitative, con caratteristiche accomunabili a quella in esame, presso alcune agenzie immobiliari operanti nel comune di Casoria:

- Fiandra Immobiliare, Traversa Pascoli, Afragola (NA);
- Arco Immobiliare, Corso E. de Nicola, 89 Afragola (NA);
- Stimacasa Afragola, Corso Napoli, 31 33 Afragola (NA).

Le indagini condotte presso le agenzie immobiliari riferiscono, per box auto, valori di mercato compresi tra un minimo di 970,00 €/mq ad un massimo di 1.200,00 €/mq, per immobili simili a quelli oggetto di stima, e già oggetto di altre compravendite, ubicati nel Comune di Afragola (NA).

I valori sopra riportati sono stati successivamente comparati ai valori pubblicati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate, riferiti al 1° semestre 2018 per il Comune di Afragola. Tale visura, di seguito riportata in dettaglio, riporta valori di mercato compresi tra un minimo di 800,00 €/mq ad un massimo di 1.200,00€/mq.



		Valore Mercato		alore Mercato (€/mq)		Valori Locazione (€/mq x mese)	
Tipologia	Stato conservativo	Min	Max	Superficie (L/N)	Min	Max	Superficie (L/N)
Abitazioni civili	NORMALE	1300	1950	L	3,8	5,7	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	900	1350	L	2,6	3,9	L
Box	NORMALE	800	1200	L	2,7	4	L
Ville e ∀illini	NORMALE	1350	2000	L	3,9	5,8	L

- Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA
- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- La presenza del carattere asterisco (\*) accanto alla tipologia segnala che i relativi ∨alori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.
- Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo
   Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare

Confrontando i valori monetari sopra descritti, ed applicando una media aritmetica, la scrivente ha ritenuto opportuno applicare un valore di mercato pari ad € 1.050,00.

Tenuto conto, altresì, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei box, ed in particolar modo dello stato manutentivo in cui versano alcuni di essi, la scrivente ha, in maniera ponderata, applicato dei fattori correttivi per ognuno di essi come di seguito riportato.

## **LOTTO UNO**

Tipologia immobile	Valore immobile	Sup.	Valore di mercato
	al mq	commerc. mq	
Piena proprietà di un box	€ 1.000,00	17,27 mq	€ 17.270,00
auto, sito in Afragola (NA)			
alla via Giovanni Amendola			
n. 68. Riportato al N.C.E.U.			
al foglio 4, <b>p.lla 2291, sub</b>			
<b>32</b> , <b>cat. C/6</b> , classe 4, mq 19.			

Da cui vanno detratte le seguenti spese:

C1	Spese per regolarizzazione sotto il profilo catastale (presentazione	€ 500,00
	DOCFA)	
C2	Spese condominiali ordinarie e straordinarie insolute (calcolo a	€ 591,44
	tutto febbraio 2019)	
	TOTALE	€ 1.091,44

Per cui si avrà:

€ 17.270,00 (valore di mercato) - € 1091,44 (Spese) = € **16.178,56** 

# **LOTTO UNO**

Piena proprietà di un box auto mq catastali 19 Valore dell'immobile pignorato

[ differenza tra valore stimato e spese a sostenersi arrotondato in cifra tonda al migliaio per difetto ]

€ 16.000,00 (sedicimila,00)

# **LOTTO DUE**

Tipologia immobile	Valore immobile	Sup.	Valore di mercato
	al mq	commerc. mq	
Piena proprietà di un box	€ 1.050,00	20,46 mq	€ 21.483,00
auto, sito in Afragola (NA)			
alla via Giovanni Amendola			
n. 68. Riportato al N.C.E.U.			
al foglio 4, <b>p.lla 2291, sub</b>			
<b>44</b> , <b>cat. C/6</b> , classe 4, mq 18.			

Da cui vanno detratte le seguenti spese:

C1	Spese condominiali ordinarie e straordinarie insolute (calcolo a	€ 591,44
	tutto febbraio 2019)	

Per cui si avrà:

€ 21.483,00 (valore di mercato) - € 591,44 (Spese) = € **20.891,56** 

# **LOTTO DUE**

Piena proprietà di un box auto mq catastali 18
Valore dell'immobile pignorato
[ differenza tra valore stimato e spese a sostenersi arrotondato in cifra tonda al migliaio per difetto ]

€ 20.000,00 (ventimila,00)

# **LOTTO TRE**

Tipologia immobile	Valore immobile	Sup.	Valore di mercato
	al mq	commerc. mq	
Piena proprietà di un box	€ 1.000,00	31,00 mq	€ 31.000,00
auto, sito in Afragola (NA)			
alla via Giovanni Amendola			
n. 68. Riportato al N.C.E.U.			
al foglio 4, <b>p.lla 2291, sub</b>			
<b>68</b> , <b>cat. C/6</b> , classe 4, mq 31,			

Da cui vanno detratte le seguenti spese:

C1	Spese condominiali ordinarie e straordinarie insolute (calcolo a	€ 591,44
	tutto febbraio 2019)	

Per cui si avrà:

€ 31.000,00 (valore di mercato) - € 591,44 (Spese) = € **30.408,56** 

## **LOTTO TRE**

Piena proprietà di un box auto mq catastali 31
Valore dell'immobile pignorato
[ differenza tra valore stimato e spese a sostenersi arrotondato in cifra tonda al migliaio per difetto ]

€ 30.000,00 (trentamila,00)

# **LOTTO QUATTRO**

Tipologia immobile	Valore immobile	Sup.	Valore di mercato
	al mq	commerc. mq	
Piena proprietà di un box	€ 1.050,00	32,00 mq	€ 33.600,00
auto, sito in Afragola (NA)			
alla via Giovanni Amendola			
n. 68. Riportato al N.C.E.U.			
al foglio 4, <b>p.lla 2291, sub</b>			
<b>75</b> , <b>cat. C/6</b> , classe 4, mq 31.			

Da cui vanno detratte le seguenti spese:

C1	Spese condominiali ordinarie e straordinarie insolute (calcolo a	€ 591,44
	tutto febbraio 2019)	
C2	Spese per demolizione pannelli in cartongesso e ripristino stato dei	€ 600,00
	luoghi. Calcolo forfettario (IVA compresa)	

Per cui si avrà:

€ 33.600,00 (valore di mercato) - € 1.191,44 (Spese) = € **32.408,56** 

# **LOTTO QUATTRO**

Piena proprietà di un box auto mq catastali 31 Valore dell'immobile pignorato [ differenza tra valore stimato e spese a sostenersi arrotondato in cifra tonda al migliaio per difetto ]

€ 32.000,00 (trentaduemila,00)

# QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

L'immobile oggetto di pignoramento non ricade nel caso di quota indivisa, per tanto in riferimento al presente quesito non vi è altro da riferire.

# QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando certificato di residenza storico rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE certificato di stato civile dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite. In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato. Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì certificato della Camera di Commercio.

In risposta al presente quesito la scrivente ha provveduto a reperire la visura camerale della società *Omissis* con sede in *Omissis* (NA) alla contrada Leutrec, n. 5, il cui amministratore unico è il sig. *Omissis*, nominato in data 18.06.2003. Ad oggi la Società risulta attiva, con data di inizio attività il 22.07.2002.

(Cfr. All. "N" – Visura Camerale impresa)

#### 4. CONCLUSIONI

Nella certezza di aver svolto il mandato affidatomi, ringrazio la S.V.I. per la fiducia accordatami e rassegno la presente relazione restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare.

Aversa lì 20.02.2019

L'Esperto dr. Arch. Barbara Apa